

Inammissibile la revocatoria della scissione

Sulla natura della scissione, di recente è stata ritenuta più convincente la tesi "modificativa" rispetto a quella "traslativa"

/ Maurizio MEOLI

La controversa questione dell'ammissibilità (*cf.*, tra le altre, Trib. Roma [16 agosto 2016](#) e Trib. Venezia 5 febbraio 2016 n. [293](#)) o meno (tra le altre, Trib. Roma [7 novembre 2016](#) e Trib. Bologna 1° aprile 2016 n. [861](#)) dell'**azione revocatoria** avverso un atto di **scissione** si arricchisce di un nuovo intervento.

Per la prima volta, peraltro, almeno da quanto ci consta, a pronunciarsi in materia (e nel senso dell'**inammissibilità**) è una Corte d'Appello (App. Catania n. [1649/2017](#)), facendo così avvicinare i primi chiarimenti da parte della Suprema Corte.

I giudici catanesi si soffermano, innanzitutto, sulla natura della scissione, ritenendo maggiormente convincente la tesi cosiddetta "**modificativa**", rispetto a quella c.d. "traslativa", siccome più rispondente alle caratteristiche strutturali che la connotano. L'essenza del fenomeno scissorio è il frazionamento di una società in una o più società cui il patrimonio della società scissa viene in tutto o in parte allocato, in modo diverso rispetto alla configurazione originaria.

Nella scissione parziale mediante costituzione di una nuova società, in particolare, la società scissa si modifica in quanto viene ad assumere una nuova organizzazione strutturale, mediante la sua frammentazione in una o più nuove entità, con conseguente, necessaria, assegnazione del patrimonio e delle quote di partecipazione sociale tra i soci. Si modifica sia l'originario contratto sociale che l'organizzazione societaria mediante redistribuzione (assegnazione) delle componenti patrimoniali e delle quote di partecipazione dei soci.

Si realizza, in definitiva, una **nuova articolazione formale** dello stesso ente, nell'ottica della continuità patrimoniale e di impresa, senza che sia possibile parlare di estinzione dello stesso o di trasferimento dei suoi cespiti patrimoniali.

E se, nel caso della fusione, non vi è trasferimento, ma compenetrazione dei rispettivi patrimoni delle entità fuse (*cf.* Cass. SS.UU. n. [2637/2006](#)), con conseguente inammissibilità della revoca degli effetti organizzativi patrimoniali da essa derivanti, analoga conclusione deve valere per la scissione, che costituisce il fenomeno di ristrutturazione aziendale di segno opposto. Non potendosi configurare nella scissione un atto traslativo in senso proprio, nemmeno potrebbe esservi la possibilità di una revocatoria (ordinaria o fallimentare), che ha come presupposto il compimento di un atto dispositivo patrimoniale da parte del debitore.

Tale soluzione è ritenuta preferibile anche dal punto di vista dalla compatibilità/incompatibilità dell'azione revocatoria con l'operazione negoziale avente ad ogget-

to la scissione societaria.

In tale contesto occorre **confrontare** i **sistemi di tutela** dei creditori riconosciuti in via ordinaria, attraverso la revocatoria, con quelli attribuiti in via tipica, attraverso l'[art. 2506-ter](#) comma 5 c.c., che richiama gli [artt. 2503](#) e [2504-quater](#) c.c. (dettati in tema di fusione), e attraverso l'[art. 2506-quater](#) c.c. (effetti della scissione).

L'art. 2503 c.c. attribuisce a "**tutti**" i creditori, purché anteriori al progetto di scissione, la legittimazione a opporsi al perfezionamento della modifica strutturale progettata; in ragione del fatto che l'unificazione/distribuzione degli asset patrimoniali in esito alle operazioni di fusione/scissione potrebbero affievolire la garanzia patrimoniale della società di cui essi sono già creditori. Tale opposizione persegue la medesima finalità dell'azione revocatoria; vale a dire la conservazione dell'integrità patrimoniale del debitore.

Essa, di conseguenza, deve considerarsi un rimedio "**alternativo**" all'azione generale della revocatoria, cui si viene a sovrapporre, in modo tipico, nel contesto peculiare che disciplina il fenomeno scissorio. Quindi, è da escludere che, una volta consolidatisi gli effetti della scissione, gli stessi possano essere rimessi in discussione per profili diversi da quelli in grado di determinarne la nullità, la cui rilevanza è espressamente negata.

In sostanza, il legislatore, da un lato, ha "**blindato**" gli effetti del perfezionamento della scissione negando l'esperibilità dell'azione di invalidità una volta che sia stato portato a compimento, senza l'opposizione dei creditori, il procedimento di iscrizione dell'operazione al Registro delle imprese, e, dall'altro, ha inteso comunque **tutelare** i creditori attribuendo loro tanto la preventiva azione di opposizione, *ex art. 2503 c.c.*, quanto, in ogni caso, la tutela risarcitoria di cui all'[art. 2504-quater](#) c.c.; ferma restando, *ex art. 2506-quater* comma 3 c.c., la legittimazione dei creditori insoddisfatti ad agire in via diretta "sull'effettivo patrimonio netto" assegnato alle società beneficiarie (che, in quanto "effettivo", potrebbe essere diverso da quello nominale).

Peraltro, la diversa soluzione perverrebbe a risultati particolarmente penalizzanti (e senza reale necessità, stante la solidarietà passiva nei limiti dell'effettivo patrimonio netto), dato che l'effetto restitutorio correlato all'azione revocatoria comporterebbe la privazione, per la società beneficiaria, delle componenti positive del suo patrimonio, segnando così la **sua fine** e, di fatto, vanificando il senso dell'intera operazione negoziale.

Il tutto travolgendo le finalità perseguite dal legislatore di stabilità della scissione e di certezza delle negoziazioni commerciali.